

Regione Lazio

Decreti del Commissario ad Acta

Decreto del Commissario ad Acta 7 febbraio 2017, n. U00044

Modifiche al Decreto del Commissario ad Acta n. U00359 del 16.11.2016 concernente "Revoca del Decreto del Commissario ad Acta n. U00127 del 27.3.2015. Modifica al Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10.2.1011 in materia di requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie."

OGGETTO: Modifiche al Decreto del Commissario ad Acta n. U00359 del 16.11.2016 concernente “Revoca del Decreto del Commissario ad Acta n. U00127 del 27.3.2015. Modifica al Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10.2.1011 in materia di requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie.”

IL PRESIDENTE IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 con la quale il Presidente della Regione Lazio Dott. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2014 con la quale l’Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub commissario per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 con il quale sono stati approvati i requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 con il quale sono stati modificati i requisiti minimi approvati con il DCA n. 90/2010;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00359 del 16.11.2016 concernente “Revoca del Decreto del Commissario ad Acta n. U00127 del 27.3.2015. Modifica al Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10.2.1011 in materia di requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie.” e, in particolare:

- 1) la parte del decretato nella quale si dispone che *“le attività mediche delle strutture sanitarie, secondo le tipologie individuate dal DCA n. 90/2010, come modificato dal DCA n. 8/2011, non possono essere esternalizzate o comunque affidate a soggetti esterni (persone fisiche o giuridiche) diversi da quelli destinatari dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale. Conseguentemente, possono essere esternalizzate o comunque affidate a soggetti esterni (persone fisiche o giuridiche) le sole attività di servizi generali di supporto (servizi: cucina, lavanderia, sterilizzazione, disinfezione) nonché quelli di trasporto infermi e frigo emoteca.”*;
- 2) il punto 1) dell’allegato “1” nel quale si dispone che *“All’allegato “C” del Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10.2.2011, punto 0.2., paragrafo “Gestione delle risorse umane”, le parole: “E’ indispensabile che tutti i ruoli e le posizioni funzionali siano ricoperti da personale in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente.”, sono sostituite dalle seguenti: “Fatti salvi i casi diversamente disciplinati dal presente provvedimento, tutti i ruoli e le posizioni funzionali previsti nelle strutture sanitarie devono essere ricoperti da personale proprio della struttura, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, escludendo il ricorso all’esternalizzazione o comunque all’affidamento dell’attività o parti di essa a soggetti esterni (persone fisiche o giuridiche).”*

CONSIDERATO che le modifiche dei requisiti autorizzativi come sopra riportate operate dal predetto DCA n. 359/2016 devono essere adeguate alle disposizioni previste dall'articolo 1, commi 541 e seguenti, della Legge 208/2015, previa predisposizione del piano che individui il fabbisogno di personale delle strutture pubbliche, compatibilmente con la programmazione effettuata ai sensi del DM 70/2015;

RITENUTO opportuno prevedere che la modifica del requisito organizzativo concernente la materia del personale delle strutture sanitarie debba essere accompagnata da un piano di adeguamento/assunzionale delle strutture pubbliche e private;

RITENUTO che, nelle more di una revisione organica del sistema gestionale del personale delle strutture sanitarie pubbliche e private e della definizione delle modalità e procedure attuative della nuova disciplina, si rende necessario revocare le predette disposizioni;

DECRETA

Per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono integralmente riportate,

Di modificare il Decreto del Commissario ad Acta n. U00359 del 16.11.2016 concernente "Revoca del Decreto del Commissario ad Acta n. U00127 del 27.3.2015. Modifica al Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10.2.1011 in materia di requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie." come segue:

- 1) è revocata la parte del decretato nella quale si dispone che *"le attività mediche delle strutture sanitarie, secondo le tipologie individuate dal DCA n. 90/2010, come modificato dal DCA n. 8/2011, non possono essere esternalizzate o comunque affidate a soggetti esterni (persone fisiche o giuridiche) diversi da quelli destinatari dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale. Conseguentemente, possono essere esternalizzate o comunque affidate a soggetti esterni (persone fisiche o giuridiche) le sole attività di servizi generali di supporto (servizi: cucina, lavanderia, sterilizzazione, disinfezione) nonché quelli di trasporto infermi e frigo emoteca."*;
- 2) è revocato il punto 1) dell'allegato "1" nel quale si dispone che *"All'allegato "C" del Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10.2.2011, punto 0.2., paragrafo "Gestione delle risorse umane", le parole: "E' indispensabile che tutti i ruoli e le posizioni funzionali siano ricoperti da personale in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente.", sono sostituite dalle seguenti: "Fatti salvi i casi diversamente disciplinati dal presente provvedimento, tutti i ruoli e le posizioni funzionali previsti nelle strutture sanitarie devono essere ricoperti da personale proprio della struttura, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, escludendo il ricorso all'esternalizzazione o comunque all'affidamento dell'attività o parti di essa a soggetti esterni (persone fisiche o giuridiche)."*

Null'altro è modificato rispetto a quanto disposto con il DCA n. U00359 del 16.11.2016.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti